

va, infatti, nella Conferenza di Anversa indetta nel 1898 dal *Comité Maritime International* ⁽¹²³⁴⁾, che « se l'armatore deve « essere responsabile del pilota, non è perchè lo ha scelto, ma « perchè quando un uomo intraprende un'industria, che non « può far da solo, sa che ha bisogno del concorso degli altri dei « fatti dei quali deve sopportare le conseguenze ». Nello stesso senso si esprimeva il Carver, delegato della Gran Bretagna: « Il « pilota non interviene che nell'interesse del proprietario. È « fondamentalmente per ciò che questi ne deve essere respon- « sabile ».

Fra gli autori, il Danjon ed il Ripert, pur pronunziandosi per il rapporto di preposizione, si mostrano così poco sicuri del loro edificio, che cercano con garbata disinvoltura di puntellarlo facendo ricorso al principio dell'«*ei pericula cui sunt commoda*». Il primo scrive, infatti: « L'armateur est respon- « sable aussi envers les tiers des fautes du pilote que son capi- « teine aurait pris. En effet le pilote, même lorsque son mini- « stère est obligatoire, devient temporairement, lui aussi, l'em- « ployé, ou préposé de l'armateur; car celui-ci avait consenti « tacitement d'avance à ce que le capitaine eût recours aux ser- « vices du pilote; c'est lui qui paie les salaires du pilote et qui « bénéficie de son travail » ⁽¹²³⁵⁾. Non è diversa l'opinione del secondo: « Il pilota è un preposto del proprietario, utile al- « l'esplicazione della nave; importa poco che non sia stato libe- « ramente scelto e che sia stato impossibile sorvegliarlo. Bisog- « na sbarazzarsi una volta per sempre nella responsabilità per « fatto altrui di queste vecchie idee della colpa di scelta e della « colpa di sorveglianza. Basta constatare che il pilota è un agente « necessario della spedizione marittima, il proprietario rispon- « de dei suoi atti di fronte ai terzi » ⁽¹²³⁶⁾.

Fra le sentenze ricordiamo: quella inglese, già riportata ⁽¹²³⁷⁾, del 15 ottobre 1920 (*Prob. Div. and. Adm. Division*, s/s « *The Arum* »), che, pur riconoscendo come regola l'ar-

(1234) *Bulletin du Co. Ma. Int.*, n. 5.

(1235) DANJON, *op. cit.*, II, p. 235, n. 626.

(1236) RIPERT, *op. cit.*, I, 944. Vedi anche nota a sentenza 17-1-1924 della Corte di Sessione (Scozia), *loc. cit.*